

COMUNICATO STAMPA DEL 10 GENNAIO 2018

IVASS DEFINISCE LE REGOLE PER L'ATTESTATO DI RISCHIO "DINAMICO" E I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (classe C.U.)

L'IVASS avvia oggi la **pubblica consultazione** dei seguenti Provvedimenti:

- **[Provvedimento](#) recante modifiche al [Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015](#) e al [Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015](#).**

Le modifiche proposte sono determinate dalla necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca Dati degli Attestati di Rischio all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato, tenuto conto anche dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi). Con l'introduzione delle norme proposte sarà, pertanto, possibile rilevare e valorizzare i sinistri, ai fini tariffari, indipendentemente dalla data di pagamento; finalità evidentemente anti-elusive e antifrode a beneficio degli assicurati realmente virtuosi.

- **[Provvedimento](#) recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all'art. 3 del [Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015](#) (Dematerializzazione dell'attestato di rischio).**

Le norme proposte chiariscono una serie di dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati delle diverse compagnie, e introducono nuovi benefici a favore di talune categorie di consumatori/assicurati, in precedenza trascurate.

In particolare, è previsto il riconoscimento e mantenimento della classe di merito di conversione universale in capo ai seguenti soggetti:

- Il coniuge, anche in regime di separazione legale dei beni, nonché le persone unite civilmente o conviventi di fatto, tenuto conto della nuova disciplina in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze;
- l'abituale conducente di un veicolo intestato ad un soggetto portatore di handicap;
- il convivente che abbia acquisito la proprietà del veicolo a titolo ereditario;
- l'utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine.

Il termine entro il quale potranno essere forniti commenti alle norme in consultazione è fissato al 24 febbraio 2018.